

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3690/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha stabilito i massimali indicativi di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione per il 1990;

considerando che i massimali indicativi suddetti sono stabiliti per gli animali vivi e per le carni fresche o refrigerate, in base ad un bilancio di previsione della produzione e del consumo in Spagna dei relativi prodotti del settore delle carni bovine, nonché in base ad un calendario di previsione degli scambi con il resto del mercato comunitario;

considerando che, alla luce dei dati disponibili sull'andamento del mercato spagnolo, è possibile e auspicabile aumentare in misura sostanziale i massimali per il 1991 per favorire l'integrazione del mercato spagnolo nel mercato comunitario;

considerando che per ottimizzare il ritmo degli scambi tenendo conto del diverso grado di sensibilità del mercato

spagnolo a seconda dei periodi dell'anno ed, in particolare, della minore capacità di assorbimento riscontrata nel corso del secondo e del terzo trimestre, è opportuno modulare il quantitativo nel corso dell'anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 4026/89 è modificato come segue:

- 1) Nel titolo, i termini « per il 1990 » sono soppressi.
- 2) All'articolo 1, i termini « nel 1990 » sono soppressi.
- 3) All'articolo 6, i termini « 90 capi » sono sostituiti dai termini « 150 capi ».
- 4) L'articolo 7 è abrogato.
- 5) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.